

# ***Tavolo informativo per il settore Infrastrutture Digitali***

***Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica***

***Fornitori di servizi di comunicazione elettronica  
accessibili al pubblico***

*08/11/2024*



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**





Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

## La Direttiva NIS-2

**DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138**

**(GU Serie Generale n. 230 del 1-10-2024)**



## La Direttiva NIS-2 - TELCO

«**rete pubblica di comunicazione elettronica**»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete, quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva **(UE) 2018/1972** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018



## La Direttiva NIS-2 - TELCO

«**servizio di comunicazione elettronica**»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva **(UE) 2018/1972**

ovvero

servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

- a) «servizio di accesso a internet» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120
- b) «servizio di comunicazione interpersonale»
- c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva



## Territorialità

### Art.5 comma 1 a)

1. Sono sottoposti alla giurisdizione nazionale i soggetti di cui all'articolo 3 stabiliti sul territorio nazionale, ad eccezione dei seguenti casi:

a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che **sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi**

[...]



## Classificazione

**Grandi/Medie > ESSENZIALI**  
**Piccole/Micro > IMPORTANTI**

### Art.3 comma 5 b)

5. Il presente decreto si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni, anche:

[...]

**b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico**

[...]

### Art.6 comma 1 c), comma 3

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:

[...]

c) c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano **medie imprese** ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE

[...]

3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo



## La prima scadenza

### Art.7 comma 1

Dal 1 gennaio al **28 febbraio** di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai sensi del presente decreto. A tal fine, tali soggetti forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti [...]

***Grazie!***



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**

